

Codice A1813A

D.D. 16 luglio 2019, n. 2452

**D.P.G.R. n 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. n 4/2009" Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale al comune di Massello per la realizzazione di un intervento selvicolturale su superfici di proprietà pubblica in comune di Pramollo, località Lausa - Istanza n 48182/2019.**

(omissis)  
IL RESPONSABILE  
(omissis)  
DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il comune di Massello ,(P. IVA 06390360011), con sede in Borgata Roberso, 1 - 10060 Massello (To) per la realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 48182/2019, pervenuta in data 14/06/2019, protocollo in ingresso n. 27343/DA1813A, e nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, ricadenti su superfici di proprietà pubblica identificate al N.C.T. del comune di Pramollo al foglio n° 1, particella n° 8, località Lausa, per una superficie totale interessata pari a 5,40, ha in deroga all'art. 22 del Regolamento forestale, con le successive prescrizioni:

- il tracciato della via di esbosco dovrà seguire le linee di livello, e si dovranno evitare gli affioramenti rocciosi rilevati durante il sopralluogo, riducendo al minimo i movimenti terra, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento Forestale;
- dovrà essere effettuato un monitoraggio delle aree oggetto di intervento nel corso dei successivi cinque anni dalla ultimazione delle operazioni di utilizzazione. Ove la rinnovazione presente o quella futura non garantisca un sufficiente grado di sostituzione dovranno essere effettuati degli interventi mirati di sotto-piantumazione con specie autoctone adatte alla stazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Forestale
- il pascolo nelle aree oggetto di intervento è vietato per un periodo di cinque anni. Tale divieto deve essere reso noto mediante affissione di specifici avvisi, e potrà essere rimosso unicamente quando non ciò comprometta la conservazione e rinnovazione del popolamento.

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 33);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura del cantiere a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34)

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Il Responsabile di Settore  
Dott. For. Elio Pulzoni